

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, XXX

Progetto

REGOLAMENTO (CE) N./2009 DELLA COMMISSIONE

del [...]

recente modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto

REGOLAMENTO (CE) N. .../... DELLA COMMISSIONE

del

recante modifica del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ed abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE¹, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) allo scopo di mantenere un livello elevato e uniforme di sicurezza aerea in Europa, è necessario introdurre delle modifiche ai requisiti e alle procedure per la certificazione degli aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione; in particolare, occorre elaborare norme riguardanti l'emissione di certificati di omologazione ristretti e certificati di aeronavigabilità limitati;
- (2) è opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione;
- (3) le disposizioni di cui al presente regolamento si basano sul parere² espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo «l'Agenzia») in conformità agli articoli 17, paragrafo 2, lettera b) e 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008;
- (4) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1. è inserito il seguente articolo 2f :

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1

² Parere 03/2009 su «Certificati di omologazione ristretti e certificati di aeronavigabilità limitati».

«Articolo 2f

Approvazione di progetto di aeromobile

Le specifiche di aeronavigabilità emanate dall'Agenzia o stabilite dal regolamento (CE) n. 1702/2003 prima [*dell'entrata in vigore del presente regolamento di modifica*], saranno considerate approvazione di progetto di aeromobile per il relativo aeromobile.»

2. L'allegato (parte 21) è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione

ALLEGATO

1. L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 è così modificato:

1) l'indice è così sostituito:

«Indice

21.1 Generalità

SEZIONE A — REQUISITI TECNICI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21A.1A Campo d'applicazione

21A.1B Terminologia

21A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

21A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti

21A.3B Direttive di aeronavigabilità

21A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.11 Campo d'applicazione

21A.12 Certificati di omologazione ristretti

21A.13 Ammissibilità

21A.14 Dimostrazione di idoneità

21A.15 Domanda

21A.16A Codici di aeronavigabilità

21A.16B Condizioni speciali

21A.17 Premesse fondamentali per la certificazione di omologazione

21A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

21A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione o un nuovo certificato di omologazione ristretto

21A.20 Conformità alle premesse fondamentali per la certificazione di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

21A.21 Rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto

21A.31 Progetto di tipo

21A.33 Indagini e prove

21A.35 Prove di volo

21A.41 Certificato di omologazione e certificato di omologazione ristretto

21A.44 Obblighi del titolare

21A.47 Trasferibilità

21A.51 Durata e validità

21A.55 Conservazione della documentazione

21A.57 Manuali

21A.61 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.90 Campo d'applicazione

21A.91 Classificazione delle modifiche al progetto di tipo

21A.92 Ammissibilità

21A.93 Domanda

21A.95 Modifiche di minore entità

21A.97 Modifiche di maggiore entità

21A.101 Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

21A.103 Rilascio dell'approvazione

21A.105 Conservazione della documentazione

21A.107 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

21A.109 Obblighi e contrassegno EPA

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

21A.111 Campo d'applicazione

21A.112A Ammissibilità

21A.112B Dimostrazione di idoneità

21A.113 Domanda di un certificato supplementare di omologazione

21A.113B Certificato supplementare di omologazione ristretto

21A.114 Dichiarazione di conformità

21A.115 Rilascio di un certificato supplementare di omologazione

21A.116 Trasferibilità

21A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato supplementare di omologazione

21A.118A Obblighi e contrassegno EPA

21A.118B Durata e validità

21A.119 Manuali

21A.120 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.121 Campo d'applicazione

21A.122 Ammissibilità

21A.124 Domanda

21A.125A Rilascio di un'autorizzazione a procedere

21A.125B Non conformità

21A.125C Durata e validità

21A.126 Sistema di verifica della produzione

21A.127 Prove: aeromobile

21A.128 Prove: motori ed eliche

21A.129 Obblighi del costruttore

21A.130 Dichiarazione di conformità

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21A.131 Campo d'applicazione

21A.133 Ammissibilità

21A.134 Domanda

21A.135 Rilascio dell'approvazione di impresa di produzione

21A.139 Sistema qualità

21A.143 Manuale d'impresa

21A.145 Requisiti per l'approvazione

21A.147 Modifiche all'impresa di produzione approvata

21A.148 Trasferimenti di sede

21A.149 Trasferibilità

21A.151 Condizioni di approvazione

21A.153 Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.157 Indagini

21A.158 Non conformità

21A.159 Durata e validità

21A.163 Privilegi

21A.165 Obblighi del titolare

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATI

- 21A.171 Campo d'applicazione
- 21A.172 Ammissibilità
- 21A.173 Classificazione
- 21A.174 Domanda
- 21A.175 Lingua
- 21A.177 Emendamenti o modifiche
- 21A.179 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri
- 21A.180 Ispezioni
- 21A.181 Durata e validità
- 21A.182 Identificazione degli aeromobili
- 21A.183 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Domanda di approvazione di progetto
- 21A.185 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità - Definizione di determinate specifiche di aeronavigabilità e dei requisiti di protezione ambientale
- 21A.187 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità ed ai requisiti di protezione ambientale
- 21A.189 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di progetto di aeromobile
- 21A.191 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Obblighi del titolare dell'approvazione di progetto
- 21A.192 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Rilascio dell'approvazione di progetto e del certificato di aeronavigabilità limitato in caso di revoca o rinuncia del certificato di omologazione
- 21A.193 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Rilascio di un certificato di aeronavigabilità limitato a seguito di revoca del certificato di omologazione
- 21A.195 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di progetto di aeromobile, contenuto e relativa validità

21A.196 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di modifiche al progetto di aeromobile

21A.197 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di un progetto di riparazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21A.201 Campo d'applicazione

21A.203 Ammissibilità

21A.204 Domanda

21A.207 Emendamenti o modifiche

21A.209 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

21A.210 Ispezioni

21A.211 Durata e validità

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA (IMPRESE DI PROGETTAZIONE)

21A.231 Campo d'applicazione

21A.233 Ammissibilità

21A.234 Domanda

21A.235 Rilascio dell'approvazione di impresa di progettazione

21A.239 Assicurazione qualità del progetto

21A.243 Informazioni

21A.245 Requisiti per l'approvazione

21A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

21A.249 Trasferibilità

21A.251 Condizioni di approvazione

21A.253 Modifiche alle condizioni di approvazione

21A.257 Indagini

21A.258 Non conformità

21A.259 Durata e validità

21A.263 Privilegi

21A.265 Obblighi del titolare

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

21A.301 Campo d'applicazione

21A.303 Conformità ai requisiti applicabili

21A.305 Approvazione di parti e pertinenze

21A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze per l'installazione
(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

- 21A.431 Campo d'applicazione
- 21A.432A Ammissibilità
- 21A.432B Dimostrazione di idoneità
- 21A.433 Progetto di riparazione
- 21A.435 Classificazione delle riparazioni
- 21A.437 Rilascio dell'approvazione di un progetto di riparazione
- 21A.439 Produzione di parti per la riparazione
- 21A.441 Esecuzione delle riparazioni
- 21A.443 Limitazioni
- 21A.445 Danni non riparati
- 21A.447 Conservazione della documentazione
- 21A.449 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità
- 21A.451 Obblighi e contrassegno EPA

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN
TECHNICAL STANDARD ORDER)

- 21A.601 Campo d'applicazione
- 21A.602A Ammissibilità
- 21A.602B Dimostrazione di idoneità
- 21A.603 Domanda
- 21A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)
- 21A.605 Requisiti relativi ai dati
- 21A.606 Rilascio dell'autorizzazione ETSO
- 21A.607 Privilegi dell'autorizzazione ETSO
- 21A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)
- 21A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO
- 21A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati
- 21A.611 Modifiche di progetto
- 21A.613 Conservazione della documentazione
- 21A.615 Verifiche dell'Agenzia
- 21A.619 Durata e validità
- 21A.621 Trasferibilità

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

- 21A.701 Campo d'applicazione
- 21A.703 Ammissibilità
- 21A.705 Autorità competente
- 21A.707 Domanda di permesso di volo
- 21A.708 Condizioni di volo
- 21A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo
- 21A.710 Approvazione delle condizioni di volo
- 21A.711 Rilascio del permesso di volo
- 21A.713 Modifiche
- 21A.715 Lingua
- 21A.719 Trasferibilità
- 21A.721 Ispezioni
- 21A.723 Durata e validità
- 21A.725 Rinnovo del permesso di volo
- 21A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo
- 21A.729 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

- 21A.801 Identificazione di prodotti
- 21A.803 Trattamento dei dati identificativi
- 21A.804 Identificazione di parti e pertinenze
- 21A.805 Identificazione di parti critiche
- 21A.807 Identificazione degli articoli ETSO

SEZIONE B — PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

- 21B.5 Campo d'applicazione
- 21B.20 Obblighi dell'Autorità competente
- 21B.25 Requisiti d'impresa per l'Autorità competente
- 21B.30 Procedure documentate
- 21B.35 Modifiche organizzative e delle procedure
- 21B.40 Composizione delle controversie
- 21B.45 Resoconti/coordinamento
- 21B.55 Conservazione della documentazione
- 21B.60 Direttive di aeronavigabilità

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E
CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI
OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE
RISTRETTI

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI
OMOLOGAZIONE

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DI
IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.120 Indagini

21B.125 Non conformità

21B.130 Rilascio di autorizzazione a procedere

21B.135 Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

21B.140 Emendamento dell'autorizzazione a procedere

21B.145 Limitazione, sospensione e revoca dell'autorizzazione a
procedere

21B.150 Conservazione della documentazione

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DI IMPRESA DI PRODUZIONE

21B.220 Indagini

21B.225 Non conformità

21B.230 Rilascio del certificato

21B.235 Monitoraggio continuo

21B.240 Emendamento dell'approvazione di impresa di produzione

21B.245 Sospensione e revoca dell'approvazione di impresa di
produzione

21B.260 Conservazione della documentazione

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E
CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATI

21B.320 Indagini

21B.325 Rilascio del certificato di aeronavigabilità

21B.326 Certificato di aeronavigabilità

21B.327 Certificato di aeronavigabilità limitato

21B.328 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di
determinate specifiche di aeronavigabilità – Rilascio
dell'approvazione di progetto e del certificato di
aeronavigabilità limitato in caso di revoca o rinuncia del
certificato di omologazione

21B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità e dei certificati di aeronavigabilità limitati

21B.345 Conservazione della documentazione

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21B.420 Indagini

21B.425 Rilascio di certificati acustici

21B.430 Sospensione e revoca di certificati acustici

21B.445 Conservazione della documentazione

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

CAPITOLO P — PERMESSO DI VOLO

21B.520 Indagini

21B.525 Rilascio del permesso di volo

21B.530 Revoca del permesso di volo

21B.545 Conservazione della documentazione

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

APPENDICI — MODULI AESA»;

2) la numerazione del punto 21A.1 è modificata in «21A.1A»;

3) è inserito il seguente punto 21A.1B:

«21A.1B Terminologia

Ai fini dei punti 21A.3 e 21A.3B, i certificati di omologazione, i certificati di omologazione ristretti, i certificati supplementari di omologazione, i certificati supplementari di omologazione ristretti, le autorizzazioni ETSO, le approvazioni di progetti di riparazione di maggiore entità sono considerati “approvazioni di progetti di maggiore entità”.»;

4) il punto 21A.3 è sostituito dal seguente:

«21A.3A Avarie, malfunzionamenti e difetti

a) Sistema di raccolta, controllo ed analisi dei dati. I titolari di un’approvazione di progetto di maggiore entità devono istituire un sistema per la raccolta, il controllo e l’analisi delle notifiche di non conformità e dei dati relativi ad avarie, malfunzionamenti, difetti od altre evenienze che hanno o possano avere ripercussioni negative sul mantenimento dell’aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza oggetto dell’approvazione di progetto di maggiore entità. Le

informazioni relative al sistema devono essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, di ogni persona autorizzata ai sensi delle normative vigenti.

- b) Come informare l’Agenzia.
1. I titolari di un’approvazione di progetto di maggiore entità o di un’approvazione di progetto di aeromobile in conformità al punto 21A.191 sono tenuti a segnalare all’Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto od altre evenienze di cui siano venuti a conoscenza in merito a un prodotto, una parte od una pertinenza oggetto dell’approvazione di progetto di maggiore entità o dell’approvazione di progetto di aeromobile in conformità al punto 21A.191, che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.
 2. Tali segnalazioni devono essere effettuate nella forma e nei modi stabiliti dall’Agenzia, quanto prima possibile ed, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dall’identificazione di una potenziale condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.
- c) Verifica delle segnalazioni.
1. Quando una non conformità segnalata in base alla lettera b) del presente paragrafo, od ai sensi dei punti 21A.129(f)(2) o 21A.165(f)(2), è il risultato di una carenza di progettazione o di fabbricazione, il titolare dell’approvazione di progetto di maggiore entità, o dell’approvazione di progetto di aeromobile in conformità al punto 21A.191, o il costruttore, a seconda dei casi, provvede ad investigare le cause di detta carenza ed a riferire all’Agenzia i risultati della propria indagine, nonché le azioni correttive attuate o le proposte d’azione che intende avanzare.
 2. Se l’Agenzia ritiene necessario supplire alla carenza con un’azione correttiva, il titolare dell’approvazione di progetto di maggiore entità, o dell’approvazione di progetto di aeromobile in conformità al punto 21A.191, o il costruttore, a seconda dei casi, provvede a sottoporre i dati di riferimento all’Agenzia.»;
- 5) al punto 21A.3B il paragrafo c) è sostituito dal seguente:
- «c) Quando l’Agenzia decreta l’emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui al paragrafo b) o per richiedere l’esecuzione di una verifica, il titolare dell’approvazione di progetto di maggiore entità deve procedere come segue:
1. proporre l’azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all’Agenzia per l’approvazione;
 2. ottenuta l’approvazione delle proposte di cui al paragrafo 1) da parte dell’Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.»;

6) il punto 21A.4 è sostituito dal seguente:

«21A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

I titolari dell'approvazione di progetto di maggiore entità o dell'approvazione di progetto di aeromobile in conformità al punto 21A.191 o dell'approvazione di progetti di riparazione di minore entità, sono tenuti a collaborare con l'impresa di produzione al fine di:

- a) assicurare un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto ai punti 21A.122, 21A.133 o 21A.165(c)(2), a seconda dei casi, e
- b) garantire il continuo mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.»;

7) è inserito il seguente punto 21A.12:

«21A.12 Certificati di omologazione ristretti

Un certificato di omologazione ristretto può essere richiesto quando il certificato di omologazione è inadatto e l'aeromobile è destinato a scopi per i quali l'Agenzia concorda di giustificare divergenze dai requisiti essenziali previsti dall'allegato I al regolamento di base, oppure quando il motore o l'elica installati sull'aeromobile non sono dotati di un certificato di omologazione.»;

8) il punto 21A.17 è sostituito dal seguente:

«21A.17 Premesse fondamentali per la certificazione di omologazione

- a) Le premesse fondamentali da rendere note per il rilascio dei certificati di omologazione, o dei certificati di omologazione ristretti, sono le seguenti.
 - 1. Il codice di aeronavigabilità di riferimento, definito dall'Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione:
 - i) salvo indicazioni contrarie da parte dell'Agenzia;
 - ii) salvo conformità ad emendamenti successivi, se voluta dal richiedente o imposta in base ai paragrafi c) e d);
 - iii) per i certificati di omologazione ristretti, sono esclusi i paragrafi del codice di aeronavigabilità che l'Agenzia ritenga inadatti all'uso cui è destinato l'aeromobile, ma sono incluse possibili specifiche alternative.
 - 2. Eventuali condizioni speciali prescritte in virtù del punto 21A.16B(a).
- b) La domanda di omologazione o di omologazione ristretta per aeromobili ed aeromobili ad ali rotanti di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, a meno che il richiedente non dimostri al momento della domanda, dietro approvazione dell'Agenzia, che la progettazione, la costruzione ed il collaudo del prodotto richiedono un periodo più lungo.

- c) Qualora il certificato di omologazione o il certificato di omologazione ristretto non sia stato rilasciato, o sia certo che non sarà rilasciato, entro la scadenza di cui al paragrafo b), il richiedente può:
1. presentare una nuova domanda per il rilascio del certificato o del certificato ristretto, ottemperando a tutte le disposizioni del paragrafo a) applicabili ad una prima domanda, oppure
 2. presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando ai codici di aeronavigabilità applicabili che erano in vigore ad una data, scelta dal richiedente, non anteriore a quella che precede la data di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto nel limite di tempo stabilito al paragrafo b) per la prima domanda.
- d) Il richiedente che scelga di osservare un emendamento dei codici di aeronavigabilità entrato in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto, deve osservare anche tutti gli altri emendamenti che l’Agenzia ritiene direttamente collegati.»;
- 9) il punto 21A.18 è sostituito dal seguente:

«21A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

- a) I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione o di certificati di omologazione ristretti di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell’allegato 16, volume I, parte II, della convenzione di Chicago e:
1. per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3 o 4, a seconda dei casi;
 2. per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6 o 10, a seconda dei casi;
 3. per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 o 11, a seconda dei casi;
 4. per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, a seconda dei casi.
- b) I requisiti di riferimento in materia di emissioni, per il rilascio di certificati di omologazione o di certificati di omologazione ristretti di aeromobili e dei motori, sono prescritti nell’allegato 16 della convenzione di Chicago:
1. per la riduzione della fumosità, nel volume II, parte II, capitolo 2;
 2. per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità subsoniche, nel volume II, parte III, capitolo 2;
 3. per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità supersoniche, nel volume II, parte III, capitolo 3.

- c) Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base, l'Agenzia emana specifiche di certificazione che fungono da parametri per definire la conformità degli aeromobili ai requisiti acustici e in materia di emissioni rispettivamente definiti ai paragrafi a) e b).»;
- 10) il punto 21A.19 è sostituito dal seguente:
«21A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione o un nuovo certificato di omologazione ristretto
Ogni persona fisica o giuridica che proponga una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto se l'Agenzia ritiene che la modifica di progetto, potenza, spinta o massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione della conformità delle premesse di omologazione applicabili.»;
- 11) il punto 21A.21 è sostituito dal seguente:
«21A.21 Rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto
L'Agenzia accoglie la domanda di omologazione relativa a un prodotto, o la domanda di omologazione ristretta di un aeromobile, alle seguenti condizioni:
- a) il richiedente ha dimostrato l'idoneità ai sensi del punto 21A.14;
 - b) il richiedente ha rilasciato la dichiarazione di cui al punto 21A.20(b);
 - c) si è dimostrato quanto segue:
 - 1. il prodotto da certificare è conforme alle premesse di omologazione fondamentali ed ai requisiti di protezione ambientale definiti ai punti 21A.17 e 21A.18;
 - 2. tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente;
 - 3. nessuna particolarità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione;
 - 4. il richiedente l'omologazione, o l'omologazione ristretta, ha espressamente dichiarato il proprio intento di conformarsi al punto 21A.44;
 - d) nel caso di omologazioni di aeromobili, il motore o l'elica, o entrambi, se installati sull'aeromobile, sono stati omologati con apposito certificato rilasciato o definito ai sensi del presente regolamento;
 - e) nel caso di omologazioni ristrette, il motore o l'elica, o entrambi, se installati sull'aeromobile, devono:
 - 1. essere opportunamente omologati mediante un certificato rilasciato o definito ai sensi del presente regolamento, oppure
 - 2. dimostrare di essere conformi alle specifiche di certificazione atte a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.»;
- 12) il punto 21A.23 è soppresso;
- 13) al punto 21A.35, il paragrafo a) è sostituito dal seguente:

«a) Le prove di volo per il rilascio di un certificato di omologazione, o di un certificato di omologazione ristretto, devono essere svolte conformemente alle condizioni specificate in merito dall’Agenzia.»;

14) il punto 21A.41 è sostituito dal seguente:

«21A.41 Certificato di omologazione e certificato di omologazione ristretto

Si considerano facenti parte del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, la scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse fondamentali di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili a cui l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione o nei requisiti di protezione ambientale applicabili e, nel caso di un certificato di omologazione ristretto, tutte le ulteriori limitazioni per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione e l’eventuale non conformità all’allegato 8 della convenzione di Chicago. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto per gli aeromobili, inoltre, includono la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.»;

15) il punto 21A.44 è sostituito dal seguente:

«21A.44 Obblighi del titolare

Il titolare di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto:

- a) è soggetto agli obblighi di cui ai punti 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57 e 21A.61 e, a tal fine, è tenuto alla costante rispondenza ai requisiti di ammissibilità definiti al punto 21A.14; in alternativa, deve essere autorizzato dall’Agenzia all’uso di procedure che esplicitino le attività da seguire per l’osservanza dei suddetti obblighi;
- b) è tenuto a specificare i contrassegni in conformità al capitolo Q;
- c) è tenuto a segnalare all’Agenzia tutti i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolo B.»;

16) il punto 21A.47 è sostituito dal seguente:

«21A.47 Trasferibilità

Il certificato di omologazione od il certificato di omologazione ristretto possono essere trasferiti unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi di cui al punto 21A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria idoneità ai sensi del punto 21A.44(a).»;

17) il punto 21A.51 è sostituito dal seguente:

«21A.51 Durata e validità

- a) I certificati di omologazione ed i certificati di omologazione ristretti sono emessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alla condizione che non vi sia rinuncia o revoca del certificato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall’Agenzia.

- b) In caso di rinuncia o revoca il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto devono essere restituiti all'Agenzia.»;
- 18) il titolo del capitolo E è sostituito dal seguente:
«CAPITOLO E – CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI»
- 19) il punto 21A.111 è sostituito dal seguente:
«21A.111 Campo d'applicazione
Il presente capitolo stabilisce la procedura per l'approvazione di modifiche di maggiore entità a progetti di tipo secondo le regole della certificazione supplementare e, per l'approvazione di modifiche di maggiore entità ad aeromobili, secondo le regole della certificazione supplementare ristretta, definendo altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari dei certificati supplementari di omologazione.»;
- 20) è inserito il seguente punto 21A.113B:
«21A.113B Certificato supplementare di omologazione ristretto
- a) È possibile richiedere un certificato supplementare di omologazione ristretto per una modifica di maggiore entità al progetto di un aeromobile quando:
1. il certificato supplementare di omologazione o l'approvazione di modifiche di maggiore entità sono inadeguati; e
 2. l'aeromobile è modificato per uno scopo autorizzato dall'Agenzia, in deroga ai requisiti essenziali previsti nell'allegato I al regolamento di base.
- b) Alle domande relative ad un certificato supplementare di omologazione ristretto si applicano i punti 21A.112, 21A.112B, 21A.113, 21A.116, 21A.117, 21A.118A, 21A.118B, 21A.119 e 21A.120.
- c) Le specifiche di certificazione applicabili sono quelle definite in conformità al punto 21A.101, esclusi i paragrafi del codice di aeronavigabilità che l'Agenzia reputi inadeguati per gli scopi cui è destinato l'aeromobile ed incluse eventuali specifiche alternative.
- d) L'Agenzia rilascia al richiedente un certificato supplementare di omologazione ristretto alle seguenti condizioni:
1. dimostrazione che l'aeromobile modificato è conforme alle specifiche di certificazione notificate ai sensi del precedente paragrafo c) ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili:
 - i) presentando all'Agenzia dati che lo comprovino, insieme con qualsiasi altro dato descrittivo atto ad integrare il progetto di tipo;
 - ii) dichiarando la conformità alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili e fornendo all'Agenzia i fondamenti sui quali tale dichiarazione è resa;

- iii) qualora il richiedente disponga di un'adeguata approvazione dell'impresa di progettazione, stilando la dichiarazione di cui al sottoparagrafo (d)(1)(ii) in conformità alle disposizioni del capitolo J;
 - iv) osservando le disposizioni dei punti 21A.33 e 21A.35, a seconda dei casi;
 - 2. dimostrazione della propria idoneità da parte del richiedente in conformità al punto 21A.112B;
 - 3. qualora, ai sensi del punto 21A.113(b), il richiedente abbia stipulato un accordo con il titolare del certificato di omologazione:
 - i) il titolare del certificato di omologazione ha comunicato di non avere obiezioni tecniche rispetto alle informazioni fornite ai sensi del punto 21A.93; e
 - ii) il titolare del certificato di omologazione ha deciso di collaborare con il titolare del certificato supplementare di omologazione per assicurare il rispetto di tutti gli obblighi relativi al mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato mediante osservanza dei punti 21A.44 e 21A.118A;
 - 4. nel caso di certificato supplementare di omologazione ristretto, il motore o l'elica, o entrambi, se installati sull'aeromobile, devono:
 - i) disporre di un certificato di omologazione rilasciato o definito in conformità al presente regolamento; oppure
 - ii) dimostrare di essere conformi alle specifiche di certificazione atte a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.
 - e) Il certificato supplementare di omologazione ristretto deve specificare eventuali limitazioni aggiuntive dell'uso rispetto allo scopo.»;

21) il punto 21A.118A è sostituito dal seguente:

«21A.118A Obblighi e contrassegno EPA

I titolari di certificati supplementari di omologazione o di certificati supplementari di omologazione ristretti devono:

- a) adempiere agli obblighi:
 - 1. espressi nei punti 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 e 21A.120;
 - 2. implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione ai sensi del punto 21A.115(c)(2);
 continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui al punto 21A.112B;
- b) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21A.804(a);
- c) segnalare all'Agenzia tutti i casi di inosservanza degli obblighi previsti dal presente capitolo E.»;

22) il punto 21A.118B è sostituito dal seguente:

«21A.118B Durata e validità

- a) Il certificato supplementare di omologazione ed il certificato supplementare di omologazione ristretto sono concessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alla condizione che non vi sia rinuncia o revoca del certificato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia.
- b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato supplementare di omologazione o il certificato supplementare di omologazione ristretto devono essere restituiti all'Agenzia.»;

23) il punto 21A.173 è sostituito dal seguente:

«21A.173 Classificazione

- a) I certificati di aeronavigabilità sono rilasciati ad aeromobili conformi ad un certificato di omologazione emesso ai sensi della presente parte.
- b) I certificati di aeronavigabilità limitati sono rilasciati ad aeromobili che:
 - 1. sono conformi ad un certificato di omologazione ristretto rilasciato ai sensi della presente parte; o
 - 2. sono conformi ad un certificato di omologazione integrato da un certificato supplementare di omologazione ristretto emesso ai sensi della presente parte; o
 - 3. hanno dato prova all'Agenzia di rispettare determinate specifiche di aeronavigabilità in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza.»;

24) il punto 21A.174 è sostituito dal seguente:

«21A.174 Domanda

- a) In forza del punto 21A.172, le domande di certificazione di aeronavigabilità, o di certificazione limitata di aeronavigabilità, devono essere inoltrate all'autorità competente dello Stato membro di registrazione nella forma e nei modi da essa stabiliti.
- b) Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione limitata di aeronavigabilità devono includere:
 - 1. la classe di certificazione per cui viene richiesta l'aeronavigabilità;
 - 2. per nuovi aeromobili:
 - i) una dichiarazione di conformità:
 - rilasciata secondo il punto 21A.163(b), o
 - rilasciata secondo il punto 21A.130 e convalidata dall'autorità competente,
 - o, per aeromobili importati, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la rispondenza dell'aeromobile ad un progetto approvato dall'Agenzia;
 - ii) uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
 - iii) il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile per un particolare aeromobile;

3. per aeromobili usati:
- i) se originanti da uno Stato membro, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso in conformità al capitolo M;
 - ii) se originanti da uno Stato terzo:
 - una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante l'effettiva aeronavigabilità dell'aeromobile all'atto del trasferimento;
 - uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
 - il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile ad un particolare aeromobile;
 - la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, ivi incluse le limitazioni applicabili all'aeromobile ai sensi delle norme dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato;
 - la raccomandazione di rilasciare un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di verifica dell'aeronavigabilità in conformità al capitolo M.
- c) Le domande relative a certificati di aeronavigabilità limitati per aeromobili aventi certificati di aeronavigabilità non più validi per effetto di un certificato supplementare di omologazione ristretto devono includere la raccomandazione di rilasciare un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di verifica dell'aeronavigabilità in conformità al capitolo M.
- d) Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui ai paragrafi (b)(2)(i) e (b)(3)(ii) devono essere state rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell'aeromobile all'autorità competente dello Stato membro di registrazione.»;

25) il punto 21A.177 è sostituito dal seguente:

«21A.177 Emendamenti o modifiche

Il certificato di aeronavigabilità ed il certificato di aeronavigabilità limitato possono essere emendati o modificati solo dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.»;

26) il punto 21A.179 è sostituito dal testo seguente:

«21A.179 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

- a) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata:
- 1. e l'aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato di aeronavigabilità limitato, viene trasferito insieme all'aeromobile;
 - 2. e l'aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato di aeronavigabilità limitato, verrà rilasciato:

- i) previa esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità o del precedente certificato di aeronavigabilità limitato e di un valido certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso secondo il capitolo M, e
 - ii) una volta soddisfatti i requisiti del punto 21A.175.
 - b) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata e l'aeromobile dispone di un certificato di aeronavigabilità limitato basato su progetti approvati in conformità ai punti 21A.191, 21A.194A o 21A.194B, anche l'approvazione di progetto viene trasferita al nuovo proprietario.»;
- 27) il punto 21A.180 è sostituito dal seguente:

«21A.180 Ispezioni

Su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione, il richiedente o il titolare di un certificato di aeronavigabilità, o di un certificato di aeronavigabilità limitato, devono garantire l'accesso all'aeromobile per il quale il certificato sarà, o è stato, rilasciato.»;

- 28) il punto 21A.181 è sostituito dal seguente:

«21A.181 Durata e validità

- a) Il certificato di aeronavigabilità viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1. conformità al progetto approvato e mantenimento dei requisiti di aeronavigabilità;
 - 2. iscrizione dell'aeromobile nel medesimo registro;
 - 3. il certificato di omologazione, in virtù del quale viene certificata l'aeronavigabilità, non deve essere stato in precedenza annullato secondo quanto disposto al punto 21A.51;
 - 4. il certificato non deve essere oggetto di rinuncia, sospensione o revoca;
 - 5. l'aeromobile non deve essere stato modificato in conformità ad un certificato supplementare di omologazione ristretto.
- b) Il certificato di aeronavigabilità limitato viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1. conformità al progetto approvato e mantenimento dei requisiti di aeronavigabilità;
 - 2. iscrizione dell'aeromobile nel medesimo registro;
 - 3. le approvazioni di progetto in base alle quali la certificazione è stata rilasciata non devono essere state oggetto, in precedenza, di rinuncia o revoca ai sensi dei punti 21A.51, 21A.118B o 21A.191(d), a seconda dei casi;
 - 4. il certificato non deve essere oggetto di rinuncia, sospensione o revoca.

- c) In caso di rinuncia o revoca, il certificato deve essere restituito all'autorità competente dello Stato membro di registrazione.»;
- 29) il punto 21A.182 è sostituito dal seguente:
- «21A.182 Identificazione degli aeromobili**
- I richiedenti di una certificazione di aeronavigabilità, o di una certificazione di aeronavigabilità limitata ai sensi del presente capitolo, devono dimostrare che il proprio aeromobile è identificato in conformità al capitolo Q.»;
- 30) è inserito il seguente punto 21A.183:
- «21A.183 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Domanda di approvazione di progetto**
- a) Qualora il certificato di omologazione, o il certificato di omologazione ristretto, non sia adeguato, il richiedente di un certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità può presentare domanda per l'approvazione di progetto ai sensi del presente punto.
- b) Il richiedente deve dimostrare la propria idoneità detenendo l'approvazione dell'impresa di progettazione, rilasciata dall'Agenzia in conformità al capitolo J. In alternativa, per dimostrare la propria idoneità il richiedente può chiedere all'Agenzia l'autorizzazione ad utilizzare le procedure che definiscono le prassi specifiche di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie al rispetto dei punti 21A.187, 21A.189, 21A.191, 21A.195, 21A.196 e 21A.197.
- c) La domanda di approvazione di progetto di un aeromobile ammissibile ad un certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità deve essere presentata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.
- d) La domanda deve essere corredata da un disegno tridimensionale dell'aeromobile e da dati preliminari di base, fra cui le caratteristiche operative e le limitazioni proposte.»;
- 31) è inserito il seguente punto 21A.185:
- «21A.185 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità - Definizione di determinate specifiche di aeronavigabilità e dei requisiti di protezione ambientale**
- a) Per l'approvazione di progetto di un aeromobile ammissibile ad un certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità, l'Agenzia provvede a notificare le specifiche di aeronavigabilità atte a garantire un'adeguata sicurezza.
- b) I requisiti di protezione ambientale e le specifiche di certificazione applicabili sono quelle definite nel punto 21A.18.»;
- 32) è inserito il seguente punto 21A.187:
- «21A.187 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Conformità a**

determinate specifiche di aeronavigabilità ed ai requisiti di protezione ambientale

- a) Il richiedente l'approvazione di un progetto di aeromobile ammissibile ad un certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità deve dimostrare la conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità ed ai requisiti di protezione ambientale definiti ai sensi del punto 21A.185; il richiedente deve fornire inoltre all'Agenzia gli strumenti atti a dimostrare tale conformità.
 - b) Il richiedente deve dichiarare la propria conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità ed ai requisiti di protezione ambientale definiti ai sensi del punto 21A.185.
 - c) La dichiarazione di cui al precedente paragrafo b) deve essere resa in conformità alle disposizioni del capitolo J o delle procedure alternative riguardanti l'approvazione delle imprese di progettazione.»;
- 33) è inserito il seguente punto 21A.189:

«21A.189 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di progetto di aeromobile

L'Agenzia rilascia al richiedente l'approvazione di progetto di aeromobile alle seguenti condizioni:

- a) presentazione della dichiarazione di cui al punto 21A.187(b);
 - b) dimostrazione che:
 - 1. l'aeromobile da approvare risponde a determinate specifiche di aeronavigabilità ed ai requisiti di protezione ambientale definiti ai sensi del punto 21A.185;
 - 2. nessuna specificità o caratteristica dell'aeromobile ne inficia la sicurezza rispetto agli usi per i quali viene richiesta l'approvazione;
 - 3. il motore o l'elica, o entrambi, se installati sull'aeromobile:
 - i) dispongono di un certificato di omologazione rilasciato o definito in conformità al presente regolamento; oppure
 - ii) hanno dimostrato di essere conformi a determinate specifiche di aeronavigabilità atte a garantire un'adeguata sicurezza.»;
- 34) è inserito il seguente punto 21A.191:

«21A.191 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Obblighi del titolare dell'approvazione di progetto

- a) Il titolare dell'approvazione di progetto di un aeromobile è tenuto a segnalare all'Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altra evenienza di cui sia venuto a conoscenza rispetto all'aeromobile coperto dall'approvazione di progetto e che abbia dato luogo, o possa dar luogo, a condizioni di non sicurezza. Tali segnalazioni devono essere effettuate nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia, quanto

prima possibile ed, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dall'identificazione di una potenziale condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.

- b) Quando una non conformità segnalata in base al paragrafo a) è il risultato di una carenza di progettazione, il titolare dell'approvazione di progetto provvede ad investigare le cause di detta carenza ed a riferire all'Agenzia i risultati della propria indagine, nonché le azioni correttive attuate o le proposte d'azione che intende avanzare. Se l'Agenzia ritiene necessario supplire alla carenza con un'azione correttiva, il titolare dell'approvazione di progetto provvede a sottoporre i dati di riferimento all'Agenzia per l'approvazione.
- c) Il titolare dell'approvazione di un progetto di aeromobile è tenuto a:
 - 1. conservare tutti i dati relativi al progetto, i disegni e le relazioni delle prove eseguite, a seconda dei casi, allo scopo di fornire le informazioni atte a garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
 - 2. produrre, conservare o aggiornare, a seconda dei casi, tutti i necessari manuali, fornendone copia su richiesta all'Agenzia;
 - 3. produrre, conservare o aggiornare, a seconda dei casi, le istruzioni relative al mantenimento dell'aeronavigabilità.»;

35) è inserito il seguente punto 21A.192:

«21A.192 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Rilascio dell'approvazione di progetto e del certificato di aeronavigabilità limitato in caso di revoca o rinuncia del certificato di omologazione

In deroga ai punti 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.187 e 21A.189 si dispone quanto segue:

- a) per gli aeromobili per i quali il certificato di omologazione (ristretto) sia oggetto di rinuncia o revoca per motivi non correlati alla sicurezza del progetto, la persona sotto il cui nome l'aeromobile è registrato può richiedere l'approvazione di progetto di quell'aeromobile;
- b) il richiedente l'approvazione di progetto dimostra la propria idoneità mediante l'approvazione dell'impresa di progettazione rilasciata dall'Agenzia in conformità al capitolo J. In alternativa il richiedente, per dimostrare la propria idoneità, può chiedere all'Agenzia l'autorizzazione a seguire le procedure che indicano le attività specifiche necessarie a rispettare i punti 21A.191, 21A.196 e 21A.197;
- c) l'Agenzia, se ritiene che il richiedente sia conforme al precedente paragrafo b), rilascia l'approvazione relativa al progetto di un aeromobile, che corrisponde al certificato di omologazione (ristretto) prima che fosse oggetto di revoca o rinuncia, oltre alle direttive di aeronavigabilità applicabili in quel momento, a meno che l'Agenzia non ritenga che tale approvazione di progetto non garantisca un'adeguata sicurezza. Le premesse fondamentali iniziali per

l'omologazione sono considerate essere le specifiche di aeronavigabilità in base alle quali il progetto viene approvato;

- d) ai sensi del punto 21A.172, la domanda di un certificato di aeronavigabilità limitato deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro di registrazione nella forma e nei modi stabiliti da tale autorità.»;

36) è inserito il seguente punto 21A.193:

«21A.193 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Rilascio di un certificato di aeronavigabilità limitato a seguito di revoca del certificato di omologazione

In deroga ai punti 21A.174, 21A.183, 21A.185, 21A.187, 21A.189 e 21A.192 si dispone quanto segue:

- a) per gli aeromobili di cui al punto 21A.14(b) per i quali il certificato di omologazione (ristretto) sia stato revocato per mancanza del titolare del certificato di omologazione, l'approvazione relativa al progetto dell'aeromobile si considera essere stata rilasciata al proprietario dell'aeromobile. L'approvazione del progetto consiste nel certificato di omologazione (ristretto) prima della revoca, oltre alle direttive di aeronavigabilità applicabili in quel momento, a meno che l'Agenzia non ritenga che tale approvazione di progetto non garantisca un'adeguata sicurezza. Le premesse fondamentali iniziali per l'omologazione sono considerate essere le specifiche di aeronavigabilità in base alle quali il progetto viene approvato;
- b) ai sensi del punto 21A.172, la domanda di un certificato di aeronavigabilità limitato deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro di registrazione nella forma e nei modi stabiliti da tale autorità.»;

37) è inserito il seguente punto 21A.195:

«21A.195 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di progetto di aeromobile, contenuto e relativa validità

- a) L'approvazione relativa al progetto di un aeromobile è considerata comprendere:
 1. i dati relativi al progetto;
 2. le limitazioni operative;
 3. la scheda tecnica di approvazione per aeronavigabilità, rumore ed emissioni. Nei casi in cui non vi sia il certificato di omologazione per il motore, la scheda tecnica comprende anche le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni. La scheda tecnica deve evidenziare anche i casi di non conformità all'allegato 8 della convenzione di Chicago;
 4. determinate specifiche di aeronavigabilità ed i requisiti di protezione ambientale, a seconda dei casi, con i quali l'Agenzia rileva la conformità;

5. ogni altra condizione o limitazione prescritta per l'aeromobile e, a seconda dei casi, per il motore e l'elica da determinate specifiche di aeronavigabilità e dai requisiti di protezione ambientale;
 6. ogni ulteriore limitazione dell'uso associata ad un certificato di aeronavigabilità limitato.
- b) L'approvazione relativa al progetto di un aeromobile è rilasciata per una durata illimitata. Essa resta valida a meno di rinuncia o revoca ai sensi delle procedure amministrative applicabili stabilite dall'Agenzia.
 - c) In caso di rinuncia o revoca, l'attestazione dell'approvazione relativa al progetto di un aeromobile deve essere restituita all'Agenzia.»;
- 38) è inserito il seguente punto 21A.196:
- «21A.196 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di modifiche al progetto di aeromobile**
- a) Le modifiche al progetto di un aeromobile per il quale sia stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità sono classificate di minore o maggiore entità in conformità al punto 21A.91.
 - b) Le modifiche di maggiore entità sono approvate dall'Agenzia in conformità al punto 21A.189.
 - c) Le modifiche di minore entità sono approvate dall'Agenzia o da un'impresa di progettazione abilitata ai sensi del punto 21A.189.»;
- 39) è inserito il seguente punto 21A.197:
- «21A.197 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Approvazione di un progetto di riparazione**
- a) I progetti riguardanti riparazioni di un aeromobile per il quale sia stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità sono classificati di minore o maggiore entità in conformità al punto 21A.435(a).
 - b) I progetti riguardanti riparazioni di maggiore entità sono approvati dall'Agenzia in conformità al punto 21A.189.
 - c) I progetti riguardanti riparazioni di minore entità sono approvati dall'Agenzia o da un'impresa di progettazione abilitata ai sensi del punto 21A.189.»;
- 40) al punto 21A.211, il comma 1 del paragrafo a) è sostituito dal seguente:
- «1. conformità con i requisiti dell'approvazione di progetto, di protezione ambientale e di mantenimento della aeronavigabilità applicabili.»;
- 41) il punto 21B.327 è sostituito dal seguente:
- «21B.327 Certificato di aeronavigabilità limitato**

- a) L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità limitato per:
1. aeromobili nuovi, su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(2) comprovante che l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione integrato da un certificato supplementare di omologazione ristretto o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza;
 2. aeromobili usati:
 - i) su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(b)(3) comprovante che:
 - A) l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione integrato da un certificato supplementare di omologazione ristretto o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità;
 - B) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate;
 - C) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili del capitolo M;
 - ii) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza; a tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.
- b) L'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di aeronavigabilità limitato per un aeromobile usato per il quale il certificato di aeronavigabilità non sia più valido per effetto di un certificato supplementare di omologazione ristretto:
1. su presentazione della documentazione di cui al punto 21A.174(c) comprovante che:
 - i) l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato dall'Agenzia, sulla base di un certificato di omologazione integrato da un certificato supplementare di omologazione ristretto;
 - ii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate;
 - iii) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni applicabili del capitolo M;
 2. se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza; a tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.
- c) Il certificato di aeronavigabilità limitato specifica le limitazioni d'uso definite in conformità ai punti 21A.41, 21A.113B(e) o 21A.195(a)(6).»;
- 42) è inserito il seguente punto 21B.328:

«21B.328 Certificato di aeronavigabilità limitato sulla base di determinate specifiche di aeronavigabilità – Rilascio dell’approvazione di progetto e del certificato di aeronavigabilità limitato in caso di revoca o rinuncia del certificato di omologazione

Ai sensi dei punti 21A.192 o 21A.193 ed in deroga al punto 21B.327, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di aeronavigabilità limitato dietro presentazione del certificato di aeronavigabilità precedentemente valido, a meno che essa ritenga che l’aeromobile non è conforme all’approvazione di progetto ai sensi dei punti 21A.192(c) o 21A.193(a), oppure non sia in grado di operare in sicurezza.».